

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 ottobre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Alife e nomina del commissario straordinario. (17A06881)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 11 luglio 2017.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «ENIAC - Demeter» al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca FIRST per l'anno 2012. (Decreto n. 1689). (17A06896) Pag. 2

DECRETO 21 settembre 2017.

Abilitazione alla «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Arezzo un corso di specializzazione in psicoterapia. (17A06882)..... Pag. 5


DECRETO 21 settembre 2017.

Autorizzazione alla «Scuola di Psicoterapia Sistemico-dialogica» ad aumentare il numero degli allievi da n. 12 a n. 20 unità per ciascun anno di corso. (17A06883)..... Pag. 6

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Peter Pan - società cooperativa sociale in liquidazione», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. (17A06920).... Pag. 7



DECRETO 18 luglio 2017. Scioglimento della «Cooperativa Santa Marina - cooperativa sociale», in Domodossola e nomina del commissario liquidatore. (17A06923). Pag. 8	DECRETO 20 settembre 2017. Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Orvietana Panificazione società cooperativa a r.l.», in Orvieto. (17A06906) Pag. 14
DECRETO 6 settembre 2017. Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Orologica», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (17A06927) . . . Pag. 8	DECRETO 20 settembre 2017. Liquidazione coatta amministrativa della «Vela Cooperativa Edile soc. coop.va a responsabilità limitata in liquidazione», in Bellaria-Igea Marina e nomina del commissario liquidatore. (17A06925) Pag. 15
DECRETO 6 settembre 2017. Liquidazione coatta amministrativa della «Cassiopea società cooperativa sociale», in Boves e nomina del commissario liquidatore. (17A06928) Pag. 9	DECRETO 20 settembre 2017. Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Speranza cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore. (17A06926) Pag. 16
DECRETO 19 settembre 2017. Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Punto Azzurro soc. coop. a r.l.», in Margherita di Savoia. (17A06901) Pag. 10	DECRETO 20 settembre 2017. Liquidazione coatta amministrativa della «Grimaldi società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Grimaldi soc. coop.», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. (17A06929) Pag. 16
DECRETO 19 settembre 2017. Sostituzione del commissario liquidatore della «Lucky Pluriservizi società cooperativa», in Roma. (17A06902) Pag. 10	DECRETO 27 settembre 2017. Liquidazione coatta amministrativa della «Maglificio Adele società cooperativa in sigla MA soc. coop.», in Imola e nomina del commissario liquidatore. (17A06930) Pag. 17
DECRETO 19 settembre 2017. Sostituzione del commissario liquidatore della «Future Service società cooperativa», in Frosinone. (17A06903) Pag. 11	
DECRETO 19 settembre 2017. Scioglimento della «Il Maestrale società cooperativa», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore. (17A06921) Pag. 11	DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
DECRETO 19 settembre 2017. Scioglimento della «Edil 4 società cooperativa», in Pescantina e nomina del commissario liquidatore. (17A06922) Pag. 12	Agenzia italiana del farmaco
DECRETO 20 settembre 2017. Sostituzione del commissario liquidatore della «G.S.L. Gestione Servizi Logistici società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Pomezia. (17A06904) Pag. 13	DETERMINA 27 settembre 2017. Classificazione del medicinale per uso umano «Ivabradina Jensonr», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1638/2017). (17A06878) Pag. 18
DECRETO 20 settembre 2017. Sostituzione del commissario liquidatore della «Le Triremi società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma. (17A06905) Pag. 13	CIRCOLARI
	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
	<u>CIRCOLARE 27 settembre 2017, n. 103/2017.</u> Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali. (17A06909) . . . Pag. 20



CIRCOLARE 27 settembre 2017, n. 104/2017.

Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. (17A06910)..... *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoviduo» (17A06892) *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Totalip» (17A06893)..... *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yaz» (17A06897)..... *Pag.* 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alvesco» (17A06898)..... *Pag.* 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mobilsin» (17A06899) *Pag.* 32

Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Approvazione della delibera n. 13/17/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 11 gennaio 2017. (17A06880) . *Pag.* 33

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo alla circolare 28 settembre 2017, n. 127402, concernente: «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989». (17A06879)..... *Pag.* 33

Presidenza del Consiglio dei ministri

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2017, n. 2 (17A06957)..... *Pag.* 33





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Alife e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Alife (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alife (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Anna Manganelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alife (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 settembre 2017.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 settembre 2017.


Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alife (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Anna Manganelli, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell'interno.

Roma, 20 settembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06881



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2017.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale «ENIAC - Demeter» al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca FIRST per l'anno 2012. (Decreto n. 1689).

IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;


Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 marzo 2013 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli nn. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ENIAC» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ed in particolare considerato l'art. 13, comma 6b dello statuto allegato al suddetto regolamento che stabilisce che «gli Stati membri di ENIAC stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche»;

Tenuto conto della decisione ENIAC-PAB 113-13 del 22 ottobre 2013, con la quale il Comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune ENIAC ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2013, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;



Tenuto conto della decisione ENIAC-PAB 116-13 del 12 dicembre 2013 con la quale il Comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune ENIAC approva le variazioni intervenute sui progetti in seguito alla negoziazione e stabilisce, fra l'altro, che il progetto ENIAC-DEMETER è ammesso soltanto al finanziamento dell'impresa comune ENIAC ora ECSEL, non essendo previsto il finanziamento da parte del MIUR;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto dell'emanazione da parte dell'iniziativa comunitaria ENIAC del bando internazionale con scadenza 12 settembre 2013;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ENIAC e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Visto il documento e, segnatamente, la sezione Italy «ENIAC UE Call 2013 - Eligibility criteria and funding rules» dello stesso, con il quale sono fissate le intensità di finanziamento e le relative modalità di calcolo con riguardo al contributo della spesa e tenuto conto dell'intervento della JU ENIAC pari al 15% dell'importo;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo ricerca FIRST 2012 di cui al decreto direttoriale n. 955 del 27 dicembre 2012, ai soli fini del pagamento delle istruttorie;

Atteso di dover procedere, ancorché senza contributo nazionale, ad ammettere al finanziamento il progetto DEMETER, onde consentire ai relativi beneficiari di poter ricevere il finanziamento internazionale a seguito di positiva istruttoria dello scrivente Ministero come richiesto con nota n. 790 del 19 marzo 2014 a firma del dirigente ufficio III della DGRIC internazionale ora confluita nella DGCPV ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ENIAC - DEMETER (Thales Alenia Space Italia S.p.a. e Politecnico di Torino - DAI, prot. n. 2789/2017), è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1). I proponenti potranno beneficiare del solo contributo della JU ENIAC ora JU UE ECSEL, senza intervento delle risorse nazionali.

Art. 2.

1. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà al soggetto convenzionato, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso.

2. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale, ove compatibili con la normativa di riferimento, anche regolamentare e di prassi.

3. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Il progetto di ricerca citato all'art. 1 sarà finanziato esclusivamente dall'impresa comune JU ENIAC ora denominata ECSEL. Le spese per le istruttorie in Itinere graveranno sulla disponibilità del Fondo ricerca FIRST per l'anno 2012.

Gli stati di avanzamento, regolarmente autorizzati dall'ufficio competente, saranno trasmessi all'ufficio VIII - DGRIC per gli adempimenti conseguenziali in sede ex ENIAC ora JU UE ECSEL.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017, Reg. n. 1-1982



Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo n. 2789

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2789 del 16/02/2017

• Progetto di Ricerca

Titolo: **ENIAC DEMETER**

Inizio: 5/12/2015

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

THALES ALENIA SPACE ITALIA Spa**ROMA****Politecnico di Torino - DAI****TORINO**

• Costo Totale ammesso	Euro	203.106,18
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	203.106,18
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Sp.	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	203.106,18	0,00	203.106,18
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	203.106,18	0,00	203.106,18

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 0% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale: 0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: **0,00**

Sezione D - Condizioni Specifiche

Il Proponente Italiano rispetta la normativa italiana per l'ammissione al finanziamento pubblico ai sensi del DM. 593/2000 e successive modificazioni **ma non ha diritto a ricevere un finanziamento nazionale.**

Il presente Decreto e la conseguente documentazione nazionale (Contratto, SAL ecc.) sono strumentali all'Impresa Comune ECSEL ex ENIAC per stabilire l'importo del contributo da essa concesso al proponente italiano, pari al 15,0% del costo ammesso.

La stipula del contratto è subordinata, tra l'altro, alla verifica della sussistenza dell'effetto incentivante.

17A06896

DECRETO 21 settembre 2017.

Abilitazione alla «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Arezzo un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 23 febbraio 2007, con il quale la «Scuola Lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Retorbido (Pavia) - Località Cascina Meardi - un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 19 gennaio 2012 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Padova;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Arezzo - Località Agazzi n. 47 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;



Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 20 aprile 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell'11 settembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola lombarda di psicoterapia – Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» è autorizzata ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Arezzo – Località Agazzi n. 47 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A06882

DECRETO 21 settembre 2017.

Autorizzazione alla «Scuola di Psicoterapia Sistemico-dialogica» ad aumentare il numero degli allievi da n. 12 a n. 20 unità per ciascun anno di corso.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;


Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 17 febbraio 2015, con il quale la «Scuola di Psicoterapia Sistemico-dialogica» è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Bergamo, un corso di specializzazione in psicoterapia;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare, nella predetta sede, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da n. 12 a n. 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa nella seduta 20 aprile 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell'11 settembre 2017;



Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di Psicoterapia Sistemico-dialogica», abilitata con decreto in data 17 febbraio 2015 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Bergamo, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata ad aumentare, nella predetta sede, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A06883

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Peter Pan - società cooperativa sociale in liquidazione», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate, ed in particolare la circostanza che l'ente non persegue lo scopo mutualistico per il quale è stato costituito e non opera in coerenza con lo spirito proprio delle cooperative sociali di tipo b, stante il fatto che nessuno dei soci è persona svantaggiata;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Peter Pan - Società cooperativa sociale in liquidazione» con sede in Vercelli (codice fiscale 02272740024), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Vercelli, nata ad Asti il 3 marzo 1976 (codice fiscale VRCNLS76C43A479N), domiciliato in Villanova d'Asti (Asti), viale Gloria n. 32.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06920



DECRETO 18 luglio 2017.

Scioglimento della «Cooperativa Santa Marina - cooperativa sociale», in Domodossola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex art.* 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Santa Marina - cooperativa sociale» con sede in Domodossola (VB) (codice fiscale 02329630038), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Vercelli, nata ad Asti il 3 marzo 1976 (codice fiscale VRCNLS76C43A479N), domiciliato in Villanova d'Asti (AT), viale Gloria n. 32.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06923

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Orologica», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa Orologica» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 novembre 2016,



evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 255.579,00, si riscontra una massa debitoria di € 274.929,00 ed un patrimonio netto negativo di € 36.893,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Orologica», con sede in Genova (codice fiscale n. 03375270109) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, e nominato commissario liquidatore il rag. Luigi Calza, nato a Genova il 3 marzo 1970 (codice fiscale CLZLUG70C03D969J), ivi domiciliato in via Ceccardi, n. 2/5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDÀ

17A06927

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cassiopea società cooperativa sociale», in Boves e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiane ha chiesto che la società «Cassiopea Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visione camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 25.607,00, si riscontra una massa debitoria di € 44.455,00 ed un patrimonio netto negativo di € 52.394,00;

Considerato che in data 29 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cassiopea Società cooperativa sociale», con sede in Boves (CN) (codice fiscale 03012990044) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Foglio, nato ad Chieri (TO) il 15 giugno 1963 (codice fiscale FGL RRT 63H15 C627W), e domiciliato in Torino, via P. Micca n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDÀ

17A06928

DECRETO 19 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Punto Azzurro soc. coop. a r.l.», in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 28 novembre 2016, n. 131/SAA/2016, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Punto Azzurro soc. coop. a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e l'avv. Massimo Corrado Di Florio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° dicembre 2016 con la quale l'avv. Massimo Corrado Di Florio ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Antonella Cusmai, nata a Milano il 16 maggio 1973 (codice fiscale CSMNNL73E56F205B) e domiciliata in Margherita di Savoia (Foggia) via Bascule n. 12, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Punto Azzurro soc. coop. a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), codice fiscale n. 02246890715, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto direttoriale del 28 novembre 2016, n. 131/SAA/2016, in sostituzione dell'avv. Massimo Corrado Di Florio, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06901

DECRETO 19 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Lucky Pluriservizi società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 24 settembre 2014, n. 128/SAA/2014, con il quale la «Lucky pluriservizi società cooperativa», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e il dott. Stefano Chirico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 9 marzo 2017 con la quale il dott. Stefano Chirico rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L-13B506X) e domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito n. 42, è nominato commissario liquidatore della «Lucky pluriservizi società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale n. 06124631216) già sciolta ai sensi



dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto direttoriale del 24 settembre 2014, n. 128/SAA/2014, in sostituzione del dott. Stefano Chirico, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETTI

17A06902

DECRETO 19 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Future Service società cooperativa», in Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 13 gennaio 2017, n. 24/SAA/2017, con il quale la società cooperativa «Future service società cooperativa», con sede in Frosinone, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e il dott. Stefano Filocamo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 22 maggio 2017 con la quale dott. Stefano Filocamo non accetta l'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Carbone, nato a Cassino (Frosinone) il 22 dicembre 1965 (codice fiscale CRBNCL65T22C034D) e domiciliato in Roma, via Livorno n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Future Service società cooperativa», con sede in Frosinone (codice fiscale n. 02686800604), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto ministeriale del 13 gennaio 2017, n. 24/SAA/2017, in sostituzione del dott. Stefano Filocamo rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETTI

17A06903

DECRETO 19 settembre 2017.

Scioglimento della «Il Maestrale società cooperativa», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Associazione generale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;



Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

«Il Maestrale Società cooperativa» con sede in Civitavecchia (RM), (codice fiscale 09845561001), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Rosati, nato a Roma il 18 marzo 1965 (codice fiscale RSTMSM65C18H501L), domiciliato in Civitavecchia (RM), via G. G. Belli n. 6/A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

DECRETO 19 settembre 2017.

Scioglimento della «Edil 4 società cooperativa», in Pescantina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex art.* 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa *ex art.* 2545-*terdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Edil 4 società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata è stata restituita al mittente con dicitura «sconosciuto» e che quindi la cooperativa risulta non reperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni



ni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil 4 società cooperativa» con sede in Pescantina (VR), (codice fiscale 04094100239), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maurizio Ascione Ciccarelli, nato a Verona (VR) il 18 maggio 1979 (codice fiscale SCN MRZ 79E18 L7810) ed ivi domiciliato in Corso Porta Nuova n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06922

DECRETO 20 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «G.S.L. Gestione Servizi Logistici società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Pomezia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2015 n. 276/2015, con il quale la «G.S.L. Gestione servizi logistici società cooperativa a r.l. in liquidazione» con sede in

Pomezia (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Fabio Messina ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 febbraio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza tutela del movimento cooperativo Associazione generale cooperative italiane;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Fabio Tardanico, nato a Caltanissetta il 20 settembre 1966 (C.F. TRDFBA66P20B429Z), citato in Roma, via G. Sacconi, n. 19, in sostituzione del dott. Fabio Messina, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI


17A06904

DECRETO 20 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Le Triremi società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2014 n. 238/2014, con il quale la «Le Triremi società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Fabio Messina ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 febbraio 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza tutela del movimento cooperativo Associazione generale cooperative italiane;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Fabio Tardanico, nato a Caltanissetta il 20 settembre 1966 (C.F. TRDFBA66P20B429Z), domiciliato in Roma, via G. Sacconi, n. 19, in sostituzione del dott. Fabio Messina, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

17A06905

DECRETO 20 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Orvietana Panificazione società cooperativa a r.l.», in Orvieto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2017 n. 60/2017, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Orvietana Panificazione società cooperativa a r.l.», con sede in Orvieto (Terni), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Carlo Ulisse Rossi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 15 febbraio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 2017 n. 160/2017, con il quale il dott. Gabriele Marziantonio è stato nominato in sostituzione del dott. Carlo Ulisse Rossi;

Vista la nota in data 14 aprile 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;


Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la rag. Simonetta Catarcia nata ad Orvieto (Terni) il 31 maggio 1959 (codice fiscale CTR SNT 59E71 G148A), ed ivi domiciliata in via del Fosso n. 7, in sostituzione del dott. Gabriele Marziantonio, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI*

17A06906

DECRETO 20 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vela Cooperativa Edile soc. coop.va a responsabilità limitata in liquidazione», in Bellaria-Igea Marina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue oppure della Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Vela Cooperativa Edile Soc. coop.va a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 4.004.611,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 4.207.515,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 439.381,00;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in considerazione dell'impossibilità della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni per la presenza di numerosi decreti ingiuntivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto della nota del 2 febbraio 2017 con la quale il commissario giudiziale nominato dal Tribunale di Rimini con decreto del 14 luglio 2017 ha comunicato che la cooperativa aveva depositato in data 8 luglio 2016 una proposta di concordato ex art. 161, sesto comma L.F. e che il Tribunale con il suddetto decreto ha concesso alla cooperativa 120 giorni, successivamente prorogati di ulteriori 60 giorni, dalla data di comunicazione del decreto, per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo, con il piano e la documentazione all'art. 161 comma 2 e 3 L.F.;

Vista la nota del 20 febbraio 2017 con la quale l'ufficio competente ha sospeso il procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nelle more della definizione della procedura di concordato ex art. 161, sesto comma L.F.;

Preso atto del decreto del 20 luglio 2017 depositato presso la cancelleria del Tribunale di Rimini in data 6 settembre 2017, con il quale si dichiara, ai sensi dell'art. 162 L.F., l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo al ricorso ex art. 161 L.F., sesto comma, L.F. della ricorrente cooperativa Vela e si dispone la trasmissione del suddetto provvedimento al Ministero dello sviluppo economico che ha sospeso il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.


La società cooperativa «Vela Cooperativa Edile Soc. coop.va a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Bellaria-Igea Marina (RN) (codice fiscale n. 02516600406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Grossi (c.f. GRSL-CU68R08H294E), nato a Rimini l'8 ottobre 1968, ivi domiciliato in viale Caduti di Marzabotto, n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI*

17A06925

DECRETO 20 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Speranza cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Speranza cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2017 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.417.927,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.851.163,00 ed un patrimonio netto negativo di € 589.043,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 10 luglio 2017 con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Speranza cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Rovigo (RO), (codice fiscale n. 80009100290) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980, (codice fiscale MZZNDR80H10F861P), e domiciliato in Verona (VR), via Santa Teresa n. 51/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI*

17A06926

DECRETO 20 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grimaldi società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Grimaldi soc. coop.», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Grimaldi Società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Grimaldi Soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 124.020,00, si riscontra una massa debitoria di € 148.203,00 ed un patrimonio netto negativo di € 24.183,00;

Considerato che in data 26 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Grimaldi Società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Grimaldi Soc. coop.», con sede in Alessandria (codice fiscale n. 02178100067) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra di Franco, nata a Torino il 7 marzo 1969 (codice fiscale DFRLSN69C47L2190), ivi domiciliata in corso Vinzaglio, n. 31.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

17A06929

DECRETO 27 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maglificio Adele società cooperativa in sigla MA soc. coop.», in Imola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Maglificio Adele Società cooperativa in sigla MA Soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 29 giugno 2017 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 2.249.172,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 2.595.203,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -1.491.044,00;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in considerazione dell'impossibilità della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni per la presenza di numerosi decreti ingiuntivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Maglificio Adele Società cooperativa in sigla MA Soc. coop.», con sede in Imola (Bologna) (codice fiscale n. 01140130376) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Gian Luca Dianti (codice fiscale DNTGLC62S16D548A), nato a Ferrara il 16 novembre 1962, domiciliato in Bologna, via Don Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 settembre 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

17A06930

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 settembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Ivabradina Jensonr», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1638/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;


Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;



Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 471/2017 del 22 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Jensonr + Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045230291/E; A.I.C. n. 045230327/E; A.I.C. n. 045230048/E; A.I.C. n. 045230051/E; A.I.C. n. 045230113/E; A.I.C. n. 045230125/E; A.I.C. n. 045230152/E; A.I.C. n. 045230214/E; A.I.C. n. 045230226/E; A.I.C. n. 045230289/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 giugno 2017;

Vista la deliberazione n. 21 in data 14 settembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IVABRADINA JENSONR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile;

«Ivabradina» è indicata per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile negli adulti affetti da coronaropatia con normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. «Ivabradina» è indicata:

negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti

o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante;

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica;

«Ivabradina» è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata (vedere paragrafo 5.1).

Confezioni:

7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aclar) - 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045230291/E (in base 10) 1C4B6M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;

7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 56 compresse - A.I.C. n. 045230327/E (in base 10) 1C4B7R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc) - 56 compresse - A.I.C. n. 045230048/E (in base 10) 1C49Z0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc) - 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045230051/E (in base 10) 1C49Z3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aclar) - 56 compresse - A.I.C. n. 045230113/E (in base 10) 1C4B11 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;


5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aclar) - 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045230125/E (in base 10) 1C4B1F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (hdpe) - 56 compresse - A.I.C. n. 045230152/E (in base 10) 1C4B28 (in base 32).



Classe di rimborsabilità: «A».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;
 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc) - 56 compresse - A.I.C. n. 045230214/E (in base 10) 1C4B46 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;
 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (opa/alu/pvc) - 56 x 1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045230226/E (in base 10) 1C4B4L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56;
 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aclar) - 56 compresse - A.I.C. n. 045230289/E (in base 10) 1C4B6K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16.83.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31.56.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ivabradina Jensonr» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Jensonr» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06878

CIRCOLARI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

CIRCOLARE 27 settembre 2017, n. 103/2017.

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali.

La presente circolare sostituisce la precedente n. 101 del 10 febbraio 2016 e disciplina gli interventi dello Stato a favore di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali nonché di Edizioni nazionali in base a quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche e integrazioni.



La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sono ammessi a presentare istanza enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge suddetta.

Art. 1.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le istanze di istituzione di Comitati nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di richieste presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno precedente all'anno delle celebrazioni al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, che le invierà alla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali.

2. Le istanze di istituzione di Edizioni nazionali per l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di richieste presentate da soggetti privati, devono essere trasmesse entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. Anche in questo caso l'Ufficio trasmetterà le istanze alla Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali.

3. Le istanze di rifinanziamento di Comitati nazionali o di Edizioni nazionali precedentemente approvate, in regola con la normativa sul bollo e debitamente firmate dal presidente del Comitato promotore, dovranno essere parimenti presentate entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione.

4. È possibile effettuare la consegna dell'istanza a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnando a mano il plico all'indirizzo sopra indicato.

L'istanza, sia di prima istituzione che di rifinanziamento, può anche essere inoltrata, sempre entro il termine del 31 marzo, mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Art. 2.

Comitati nazionali

Le celebrazioni o manifestazioni culturali dovranno concludersi entro tre anni dall'istituzione del Comitato nazionale. È ammessa la proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.

I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1 firmata dal presidente del comitato promotore dell'iniziativa, una dettagliata relazione tecnica, contenente i seguenti elementi:

obiettivi e programma delle celebrazioni o delle manifestazioni culturali, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalità, costi previsti, tempi e fasi di realizzazione del programma stesso;

risorse finanziarie necessarie, distinte per fasi di attuazione;

bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;

elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato delle relative adesioni;

recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto;

proposte di designazione degli organi del Comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere).

Art. 3.

Criteri di valutazione per l'istituzione o il rifinanziamento dei Comitati nazionali

Ai fini dell'eventuale istituzione dei Comitati nazionali saranno ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale.

Saranno inoltre tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano:

manifestazioni a carattere non esclusivamente locale ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;

eventi o attività pluridisciplinari e plurisetoriali (come ad esempio mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali);

un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni o di privati per le attività che si propongono;

il coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali esistenti su territorio di livello nazionale e internazionale;

progetti e attività a carattere innovativo;

identificazione dei fruitori e dei destinatari del progetto di celebrazioni.

Non sono invece ammissibili:

istanze pervenute oltre il termine indicato nel precedente art. 1;

progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi nello stesso anno di presentazione dell'istanza;

progetti generici e/o che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare ed i relativi bilanci preventivi;

iniziative di interesse esclusivamente locale.

La Consulta esaminerà le richieste sulla base dei criteri sopra indicati e determinerà altresì la composizione del Comitato nazionale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Comitati nazionali ammessi a contributo dovranno inviare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore, la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate.



Per ogni Comitato nazionale sarà nominato un revisore dei conti designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Gli eventuali compensi e rimborsi spese graveranno sui fondi assegnati ai comitati stessi.

L'amministrazione eserciterà il controllo sull'attività svolta nel periodo di esecuzione delle attività prevedendo la possibilità di non finanziare ulteriormente il Comitato, qualora le iniziative non siano state svolte secondo il programma approvato dalla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali o qualora presentino irregolarità amministrative.

Art. 4.

Edizioni nazionali

Le istanze di istituzione di Edizioni nazionali devono essere presentate nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 1, comma 2.

Ai fini dell'istituzione di Edizioni nazionali i richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:

piano generale dell'Edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'Edizione e del numero complessivo di volumi previsto per il primo quinquennio a far data dall'eventuale istituzione indicando, inoltre, se la pubblicazione è online;

motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;

risorse finanziarie necessarie per realizzare e portare a compimento il progetto editoriale del quinquennio presentato;

elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, corredato delle relative adesioni.

Art. 5.

Criteri di valutazione per l'istituzione o il rifinanziamento delle Edizioni nazionali, previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 420/1997

La valutazione delle richieste di istituzione o di rifinanziamento delle Edizioni nazionali darà priorità alla pubblicazione online dei volumi, garantendo un efficace sistema di conservazione a lungo termine delle memorie digitali.

Altri criteri saranno:

la sostenibilità economica del piano editoriale che accompagna la richiesta, riguardo all'attività di ricerca e pubblicistica che si intende svolgere nel quinquennio;

la presenza di una rete già definita di fruitori, possibilmente non solo nazionali, delle pubblicazioni che verranno edite;

la pubblicazione di opere inedite, ovvero, seppur già edite, che non abbiano goduto precedentemente di apparato critico o con apparato critico non più adeguato.

Inoltre una volta istituita una Edizione nazionale, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla presentazione biennale dell'elenco dei volumi già pubblicati dalla sua istituzione e di quelli in corso di stampa.

Le istanze di contributo, per gli anni successivi all'anno di istituzione, firmate in originale dal richiedente, devono essere corredate inoltre da:

programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto;

relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente comprensiva del numero di volumi pubblicati nell'anno e in totale;

bilancio preventivo delle entrate e/o spese redatto in forma analitica;

conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;

indicazione del numero di codice fiscale e del codice IBAN, sul quale versare l'eventuale contributo.

La richiesta di rifinanziamento, presentata nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 1, comma 3, potrà essere avanzata, sulla base del piano quinquennale di lavoro e dei risultati conseguiti e verrà valutata dalla Consulta al fine di decretarne l'attribuzione annuale fino al raggiungimento del quinquennio previsto per la verifica di cui al comma successivo.

A partire dalle richieste di nuova istituzione presentate nel 2018, al compimento del primo quinquennio di attività, le Edizioni nazionali potranno chiedere il proseguimento per un ulteriore triennio presentando apposito piano editoriale.

La Consulta valuterà l'attività svolta, il numero di pubblicazioni effettuate, l'utilizzo dei fondi ricevuti e l'eventuale presenza di altri finanziamenti da enti pubblici o da privati.

Sulla base di tali informazioni si potrà valutare se concedere l'autorizzazione alla continuazione dell'Edizione nazionale per un ulteriore periodo, da un anno fino al triennio, o non finanziare ulteriormente l'Edizione provvedendo all'estinzione, qualora l'attività non si sia svolta secondo il programma approvato dalla Consulta.

Art. 6.

Termini di conclusione del procedimento di adozione del piano di finanziamento e insediamento dei nuovi Comitati nazionali ed Edizioni nazionali

Entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore trasmetterà le medesime alla Consulta che, successivamente, provvederà alla loro valutazione.

La Consulta, a conclusione della valutazione delle istanze, predisporrà, come indicato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 420/1997, l'elenco delle proposte di istituzione dei Comitati nazionali che verrà trasmesso, nella forma di schema di decreto ministeriale, alle Commissioni parlamentari per il previsto parere.

Recepito il suddetto parere, entro i novanta giorni previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 271/2010, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali provvederà ad adottare, con decreto ministeriale, il piano di finanziamento dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali.

Detto decreto ministeriale sarà pubblicato a cura della medesima Direzione generale solo per via telematica, a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo.



Entro ulteriori novanta giorni, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 271/2010, saranno insediati i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali di nuova istituzione.

Art. 7.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il direttore del Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore, della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

Roma, 27 settembre 2017

*Il direttore generale
biblioteche e istituti culturali*
RUMMO

17A06909

CIRCOLARE 27 settembre 2017, n. **104/2017**.

Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

La presente circolare sostituisce la precedente n. 103/2014, prot. 12836 e disciplina l'accesso ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Art. 1.

Destinatari di premi e menzioni

Sono ammessi a presentare domanda per la concessione di premi e di menzioni speciali non accompagnate da apporto economico le imprese editoriali proprietarie di testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, anche on line, in possesso dei requisiti indicati dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981, regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 maggio 1983 e successivamente modificata dall'art. 384 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Le riviste, in base alla materia e al settore disciplinare di appartenenza, saranno divise nei 10 gruppi sotto indicati:

Gruppo I agricoltura, industria, commercio, trasporti, ingegneria, tecnica;

Gruppo II scienze giuridiche;

Gruppo III belle arti, architettura, biblioteconomia, spettacolo, musica;

Gruppo IV letteratura, filologia, linguistica;

Gruppo V filosofia, psicologia, religione, scienza dell'educazione;

Gruppo VI scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali;

Gruppo VII scienze mediche e biologiche;

Gruppo VIII scienze economiche, sociologiche e politiche;

Gruppo IX scienze storiche, archeologia;

Gruppo X cultura generale.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. Le istanze di cui all'art. 1 della presente circolare, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, dovranno essere trasmesse al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore, via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma.

2. La richiesta di partecipazione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico, per le pubblicazioni edite nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda, dovrà pervenire all'indirizzo di cui all'art. 2, entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Le istanze, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dal questionario, redatto secondo l'allegato modello A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e da tutta la documentazione prevista dall'allegato B.

Sarà necessario inoltre comunicare il codice IBAN riferito all'Istituto di credito di ogni rivista concorrente per l'eventuale accredito dei premi.

4. La redazione della domanda dovrà essere conforme agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416 del 5 agosto 1981 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS, l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli operatori di comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro nazionale della stampa, costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981.

5. Tutta la sopra elencata documentazione, prodotta in unica copia, deve recare obbligatoriamente la firma autografa del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda


1. Le istanze possono essere inoltrate:

a) con plico raccomandato (farà fede il timbro postale);

b) mediante consegna a mano;

c) mediante posta elettronica certificata (PEC), per le case editrici che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice dell'amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC mbac-dg-bic.servizio2@mailcert.beniculturali.it

In tal caso i volumi dovranno essere inviati con plico a parte entro la scadenza di presentazione della domanda.



Art. 4.

Composizione della Commissione per la valutazione delle domande

Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 maggio 1983 e successive modificazioni, la Commissione, presieduta dal direttore generale competente, è composta da esperti qualificati fino ad un massimo di 13, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, scelti tra coloro che svolgono o abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni.

All'atto del conferimento dell'incarico, e per tutta la durata dello stesso, non dovranno sussistere elementi di incompatibilità ai sensi della legge 8 aprile 2013, n. 39, in capo a ciascun componente della Commissione.

La Commissione è altresì composta da un ufficio di segreteria costituito dai funzionari del settore.

L'incarico non dà diritto a trattamento economico di missione, né a gettoni di presenza, né ad emolumenti di qualsivoglia natura.

Art. 5.

Criteri per l'assegnazione di premi e menzioni speciali

1. La Commissione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 254 del 2 maggio 1983 e dell'art. 18 della legge n. 67 del 2 febbraio 1987, utilizzerà i seguenti criteri:

a) esclusività del carattere culturale della rivista con riferimento al contenuto;

b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché dell'ampiezza del corredo bibliografico;

c) qualità e impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;

d) continuità e regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;

e) carattere nazionale o regionale particolarmente significativo del contenuto, diffusione della rivista e varietà dei collaboratori;

f) eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue anche classiche.

La Commissione terrà inoltre conto dell'adozione delle procedure internazionali di peer review e della presenza di studiosi stranieri nel comitato scientifico della rivista.

2. I premi, per un massimo di 130, saranno assegnati, fino all'esaurimento delle risorse economiche, in base alla graduatoria stilata dalla Commissione. Per ognuna delle dieci categorie di cui all'art. 1 non potranno essere assegnati più di 13 premi.

3. La Commissione procederà in seguito ad assegnare le menzioni speciali fino ad un massimo di 100.

4. I riconoscimenti riguarderanno esclusivamente l'anno di conferimento. L'attribuzione dei premi e delle menzioni non accompagnate da apporto economico nel corso delle annualità precedenti, non rappresenteranno titolo preferenziale per l'ottenimento dei riconoscimenti negli anni successivi.

Art. 6.

Motivi di esclusione

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 maggio 1983 e successive modificazioni, sono escluse dai premi le pubblicazioni periodiche, ancorché di elevato valore culturale, edite dallo Stato, da enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.

Sono escluse altresì le pubblicazioni periodiche in cui le pagine pubblicitarie siano superiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate.

Art. 7.

Termini di conclusione del procedimento

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutte le istanze la Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore trasmetterà le medesime alla Commissione esaminatrice che provvederà alla loro valutazione.

Successivamente all'esito dell'istruttoria condotta dalla Commissione, la medesima consegnerà all'Ufficio il verbale con la ripartizione dei premi e delle menzioni.

Entro i seguenti trenta giorni la Direzione generale biblioteche e istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore predisporrà il decreto di ripartizione dei fondi e provvederà alla sua pubblicazione esclusivamente per via telematica sul sito web della Direzione generale <http://www.librari.beniculturali.it>

Art. 8.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore della Direzione generale per le biblioteche e gli istituti culturali.

I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 27 settembre 2017

*Il direttore generale
biblioteche e istituti culturali*
RUMMO



QUESTIONARIO

TESTATA DELLA RIVISTA	
PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza)	
Indirizzo *	
Telefono	
e-mail	
CODICE FISCALE	
REDAZIONE	
indirizzo	
telefono	
DIRETTORE (se diverso dal responsabile)	
DIRETTORE RESPONSABILE	
indirizzo	
IMPRESA EDITORIALE	
indirizzo *, telefono, e-mail	
CODICE FISCALE	
STAMPATORE	
PERIODICITÀ	
TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA	
IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO	
ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA	
FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA DI RIFERIMENTO	
DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA DI RIFERIMENTO	
LA RIVISTA ADOTTA LE VIGENTI PROCEDURE INTERNAZIONALI DI PEER REVIEW?	
DEL COMITATO SCIENTIFICO FANNO PARTE STUDIOSI STRANIERI?	
INDICARE LA CONTINUITÀ E LA REGOLARITÀ DELLA PUBBLICAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI RISPETTO ALL'ANNATA DI RIFERIMENTO	
DATA E NUMERO DI POSIZIONE PRESSO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (R.O.C.)	
DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI	
MODALITÀ DI PAGAMENTO (coordinate IBAN per accredito sul c/c bancario o postale, intestato al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)	
ALTRE NOTIZIE EVENTUALI	

PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O
DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA,

FIRMA

* Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.



DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87.
- b) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254).
- c) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.), ai sensi degli artt. 18 e 19 L. 416/81, secondo lo schema allegato.
- d) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.
- e) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema di cui all'allegato C.



ALLEGATO C

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale biblioteche e istituti culturali
Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d'autore
Via Michele Mercati, 4
00197 Roma

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I/il sottoscritt i/o in qualità di
dell'Impresa editoriale
don sede a
CODICE FISCALE

In relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nell'annata di riferimento

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori (R.O.C.) presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione in data quale editore de ... periodic appresso indicat

1) "....." Registrato al Tribunale di n.
Inizio pubblicazioni il Periodicità
Proprietario:
Sede/residenza:
Rappresentato legalmente da:
nato a il .../.../..... residente a:
Editore:
Sede/residenza:
Rappresentato legalmente da:
Direttore Responsabile:
residente a:



2) “.....” Registrato al Tribunale di n.

Inizio pubblicazioni il Periodicità

Proprietario:

Sede/residenza:

Rappresentato legalmente da:

nato a il/..../..... residente a:

Editore:

Sede/residenza:

Rappresentato legalmente da:

Direttore Responsabile:


residente a:

Il sottoscritto dichiara inoltre che, alla data attuale, risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge 416/81, relativamente all’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositata presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data,

Firma



Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
 Direzione generale biblioteche e istituti culturali
 Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d'autore
 Via Michele Mercati, 4
 00197 Roma

Oggetto: **Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.**

Il sottoscritto nato a il / /

residente in Via

quale titolare/legale rappresentante dell'impresa

Ragione sociale

Codice fiscale

Partita IVA

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impresa
 svolge regolarmente la propria attività presso la sede di
 via
 ed è iscritta al Registro delle Imprese di al n. in data / /

oggetto sociale


Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data,

Firma

17A06910



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoviduo»

Estratto determina AAM/AIC n. 125/2017 dell'11 settembre 2017

Procedura europea n. SE/H/882/001/E/01;

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZOVIDUO, nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Zambelletti SNC - 20021 - Baranzate (Milano).

Confezione: «50 mg/g Aciclovir e 10 mg/g idrocortisone crema» 1 tubo in AL/HDPE da 2 g - A.I.C. n. 045114016 (in base 10) 1C0SP0 (in base 32).

Confezione: «50 mg/g Aciclovir e 10 mg/g idrocortisone crema» 1 tubo in AL/LACCA epossifenolica da 2 g - A.I.C. n. 045114028 (in base 10) 1C0SPD (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: 1 grammo di crema contiene aciclovir 50 mg e idrocortisone 10 mg.

eccipienti: Alcool cetostearilico, Paraffina liquida, Polossamero 188, Glicole propilenico, Isopropilmiristato, Sodio laurilsolfato, Paraffina morbida bianca, Acido citrico monoidrato, Sodio idrossido (per la regolazione del pH), Acido cloridrico (per la regolazione del pH), Acqua depurata.

Produttori del principio attivo:

Aciclovir: Mylan Laboratories Limited (Unit 7), Plot No. 14, 99 & 100 I.D.A, Pashamylaram Phase II, Medak District - India - 502 307 Patancheru, Telangana.

Idrocortisone: Pfizer Centre Source (Pharmacia&Upjohn Company), 7000 Porstage Road, MI 49001 USA.

Produttori del prodotto finito: Glaxo Wellcome Operations, Harmire Road, Barnard Castle, Durham DL12 8DT, Regno Unito (tutte le fasi di produzione).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei segni e dei sintomi precoci di herpes labiale ricorrente per ridurre la progressione degli episodi di herpes labiale a lesioni ulcerative negli adulti e adolescenti immunocompetenti (di età pari o superiore a dodici anni).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


17A06892

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Totalip»

Estratto determina AAM/PPA n. 862/2017 del 7 settembre 2017

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, per implementazione delle informazioni sulla sicurezza di prodotto relativamente al medicinale TOTALIP nelle seguenti forme e confezioni:

- A.I.C. n. 033006014 - «10» 10 compresse 10 mg;
- A.I.C. n. 033006026 - «10» 30 compresse 10 mg;
- A.I.C. n. 033006038 - «20» 10 compresse 20 mg;
- A.I.C. n. 033006040 - «20» 30 compresse 20 mg;
- A.I.C. n. 033006053 - «40» 10 compresse 40 mg;
- A.I.C. n. 033006065 - «40» 30 compresse 40 mg;
- A.I.C. n. 033006077 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;
- A.I.C. n. 033006089 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;
- A.I.C. n. 033006091 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;
- A.I.C. n. 033006242 - «80 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;
- A.I.C. n. 033006255 - «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;
- A.I.C. n. 033006267 - «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;
- A.I.C. n. 033006279 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;



A.I.C. n. 033006281 - «80 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006293 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006305 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006317 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006329 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006331 - «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006343 - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006356 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006368 - «80 mg compresse rivestite con film» 200(10x20) compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006370 - «80 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

A.I.C. n. 033006382 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 033006394 - «5 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 033006406 - «10 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 033006418 - «20 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 033006420 - «40 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

Procedura: IT/H/0299/001/II/024/G.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06893

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yaz»

Estratto determina PPA n. 900/2017 del 21 settembre 2017

Autorizzazione delle variazioni.

C.I.4) Presentazione di una versione aggiornata dell'ERA (Environmental Risk Assessment) per drospirone ed etinilestradiolo. Aggiornamento dell'SPC ai paragrafi 5.3 e 6.6 per fornire informazioni in merito al rischio per l'ambiente relativamente alla specialità medicinale YAZ ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: NL/H/xxxx/WS/157.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A06897

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alvesco»

Estratto determina AAM/PPA n. 899/2017 del 21 settembre 2017

È autorizzata la seguente variazione: Modifica dei paragrafi 4.2, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale ALVESCO nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 038873016 - «40 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di al da 60 erogazioni;

A.I.C. n. 038873028 - «40 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 038873030 - «80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di al da 60 erogazioni;

A.I.C. n. 038873042 - «80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 038873055 - «160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di al da 60 erogazioni;

A.I.C. n. 038873067 - «160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di al da 120 erogazioni;

A.I.C. n. 038873079 - «160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 10 contenitori sotto pressione di al da 60 erogazioni (confezione ospedaliera);

A.I.C. n. 038873081 - «160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 10 contenitori sotto pressione di al da 120 erogazioni (confezione ospedaliera);

A.I.C. n. 038873093 - «40 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di al da 30 erogazioni;


A.I.C. n. 038873105 - «80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di al da 30 erogazioni;

A.I.C. n. 038873117 - «160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di al da 30 erogazioni;

A.I.C. n. 038873129 - «160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 10 contenitori sotto pressione di al da 30 erogazioni (confezione ospedaliera).

Procedura: UK/H/0699/001-003/II/047.

Titolare A.I.C.: Takeda GMBH.



Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 5 della determina a firma del Direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06898

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Mobilisin»**

Estratto determina AAM/PPA n. 898/2017 del 21 settembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: B.I.a.1.g. Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva: senza supporto di un ASMF

DA	A
3.2.S Drug Substance - <i>Flufenamic Acid</i>	3.2.S Drug Substance - <i>Flufenamic Acid</i>
3.2.S.2.1 Manufacturer(s)	3.2.S.2.1 Manufacturer(s)
Società Italiana Medicinali Scandicci (S.I.M.S)	Società Italiana Medicinali Scandicci (S.I.M.S)
S.r.l.	(S.I.M.S) S.r.l.
Località Filarone, Regello (FI) Italy	Località Filarone, Regello (FI) Italy
	1st - 2nd Process
	Zhejiang Qiming Pharmaceutical Co., Ltd.
	No. 8, Weiwu Road, Hangzhou Bay
	Shangyu industrial Area, Shangyu, Zhejiang China 312369
	3rd Process
	Shizuoka Coffein Co., Ltd.
	129, Suidocho, Aoiku, Shizuoka-shi,
	Shizuoka, Japan
	DMF Ver. Nov.2010

Relativamente alla specialità medicinale MOBILISIN nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VN2/2015/448.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.


2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della det. n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06899



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 13/17/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 11 gennaio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010831/COM-L-148 del 20 settembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/17/DI con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti nella seduta dell'11 gennaio 2017 ha determinato, per l'anno 2016, sia il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi previsto dall'art. 26, comma 13, lettera c), del Regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, sia il tasso annuo di capitalizzazione utile ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 42/2006.

17A06880

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 28 settembre 2017, n. 127402, concernente: «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989».

Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative

imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dal 31 ottobre 2017 e fino al 30 novembre 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

17A06879

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2017, n. 2


In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2017, n. 2, è stato adottato il «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)».

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


17A06957

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-241) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 1 0 1 4 *

€ 1,00

